



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', AFAM, E PER LA RICERCA
 Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario - Ufficio I

Prot. 1834

Roma, **05 APR. 2012**

Risposta nota prot. 6293 del 7 febbraio 2012

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - Ufficio di Registratura			
Anno	titolo	Classe	Fascicolo
	III	5	
N.	19058		
		06 APR. 2012	
UOR	CC	RPA	
Area Aff. Gen. (Aff. Gen.) HR/DA			

Alla cortese attenzione del
 Magnifico Rettore
 Università degli Studi di Verona

Prof. Alessandro Mazzucco

Oggetto: Regolamento generale di Ateneo dell'Università degli Studi di Verona.

Con riferimento al nuovo regolamento generale di codesto Ateneo, trasmesso a questo Ministero per il controllo ex art. 6 della legge n. 168/89, si fa presente che lo stesso è stato esaminato dall'Ufficio competente, tra l'altro, alla luce del nuovo statuto dell'Ateneo. Di seguito si riportano alcune osservazioni e richieste di modifica.

La formulazione della disposizione di cui all'**art. 2, comma 1**, non è chiara. In particolare, qualora l'espressione "di norma" si riferisse ai periodi di *prorogatio* previsti dalla legge, la norma risulterebbe superflua. Si ritiene opportuno, pertanto, eliminare il comma in esame, ovvero, provvedere alla riformulazione dello stesso.

Con riguardo all'**art. 12, comma 3**, si precisa che se la *ratio* della norma in questione consiste nel prevedere un *quorum* ai fini della validità del voto della categoria, è necessario fare riferimento ai voti espressi e non ad una procedura di ponderazione. La medesima considerazione vale per il successivo **art. 16, comma 3**, e per l'**art. 83, comma 2**.

Con riguardo all'**art. 17, comma 3, ultimo periodo**, si ritiene necessario riformulare la disposizione, poiché il ricercatore a tempo determinato eletto in Senato, al termine del suo contratto, perde l'elettorato passivo e, pertanto, deve essere dichiarato decaduto per ineleggibilità sopravvenuta.

Quanto all'**art. 45, comma 1, lett. c)**, si ricorda che, l'**art. 2, comma 2, lett. f)**, della legge n. 240/2010 prevede che i componenti dell'organo deliberante della struttura di raccordo (ulteriori rispetto ai Direttori di dipartimento e alla rappresentanza studentesca) devono essere "scelti" in misura comunque non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti afferenti alla struttura di raccordo. Occorre, pertanto, ricondurre il numero dei componenti di cui alla lettera c) entro tale limite.

All'**art. 46, comma 2**, è opportuno precisare che il mandato del presidente della struttura di raccordo ha una durata complessiva di tre anni dall'atto della nomina. Pertanto, il triennio deve includere anche l'eventuale "scorcio di anno accademico".

Con riferimento all'**art. 47, comma 1, lett. d), e), f), g), ed h)** si veda l'osservazione formulata sub art. 45, comma 1, lettera c). Si osserva, inoltre, che i componenti del Consiglio della struttura di raccordo di cui alla **lett. i)** del medesimo comma non rientrano tra le categorie di cui all'**art. 2, comma 2, lett. f)**, della legge n. 240/2010.

Per quanto attiene all'**art. 53, comma 5**, si evidenzia che i collegi didattici devono essere organismi riferiti direttamente al dipartimento e solo in quanto tali riconducibili alle strutture di raccordo cui afferisce il dipartimento medesimo. A tal fine si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 240/2010 (art. 2, comma 2, lett. a) e c)).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In merito all'**art. 82**, si rileva l'opportunità di rivedere la norma alla luce della nota trasmessa a codesta Università dal Ministero (prot. n. 55/SEGR/DGUS) il 13 marzo u.s., nota nella quale si è precisato che l'adeguamento del testo statutario operato con le delibere del CdA e del Senato del novembre 2011 devono ritenersi rilevanti anche ai fini ed agli effetti di cui all'**art. 2**, comma 9, terzo periodo della legge n. 240/2010.

Infine, non risulta chiara la *ratio* delle norme contenute nell'**art. 87**, posto che le proroghe degli organi disposte dall'**art. 2**, comma 9, della legge n. 240/2010 sembrano includere tutte le ipotesi previste dalle disposizioni in esame.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alle osservazioni di questo Ministero e confidando che le stesse siano celermente recepite, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniele Livon

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Daniele Livon', written over the printed name.